Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 10 agosto 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1955, n. 638.
Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas . . . . . Pag. 2836

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 639.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità, con sede in Brescia . . . . Pag. 2843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 640.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Caterina V. M., in frazione Piancada del comune di Palazzolo dello Stella (Udine) . . . Pag. 2843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 641.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in comune di Raffadali (Agrigento) . . . . Pag. 2843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 642.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Chiara, in comune di Turi (Bari). Pag. 2844

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 643.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa vicariale di San Pietro Apostolo, in frazione Sasso del comune di Serrasanquirico (Ancona) . . . . Pag. 2844

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1955.
Modificazione alla divisa dei professori di ruolo ed incaricati della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena . . . . Pag. 2844

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1955.
Coefficienti di ragguaglio per il calcolo del contributo spettante per il ripristino di beni industriali, commerciali ed artigiani . . . . Pag. 2844

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1955.
Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile . . . . Pag. 2844

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1955.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita », con sede in Milano . . . . Pag. 2845

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Deposito degli strumenti di ratifica relativi alla Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia ed alla Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia, firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952 . . . . Pag. 2845

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione di servizio fonotelegrafico . . . . Pag. 2845

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento della Società cooperativa di consumo fra i dipendenti della SIFT e della SEA, con sede in Piacenza. Pag. 2845
Scioglimento della Società cooperativa di lavoro fra cucitrici e manifatturiere, con sede in Piacenza . Pag. 2845

Scioglimento della Società cooperativa Costruzioni Edili e Stradali CER, con sede in Rieti . . . Pag. 2845
Scioglimento della Società cooperativa « C.R.E.D.E.S. », con sede in Bologna . . . . . Pag. 2846
Scioglimento della Società cooperativa « Impianti elettrici navali ed industriali Pacinotti », con sede in Genova. Pag. 2846
Scioglimento della Società cooperativa « Lavoratori del legno », con sede in Bari . . . . Pag. 2846

Ministero del tesoro:
Media dei cambi . . . . Pag. 2846
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2846
Diffida per smarrimento di titolo provvisorio di buono del Tesoro 5 % 1960 . . . . . . Pag. 2846
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 2847
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2847

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Nomina dei vincitori del concorso per esami a otto posti di applicato tecnico aggiunto in prova (grado 12°, gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica Pag. 2848

Ministero dell'industria e del commercio: Graduatoria di merito del concorso per il conferimento di due premi per due monografie inedite in materia di idrocarburi. Pag. 2848

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 2848

Prefettura di Palermo: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1953 . Pag. 2849

Prefettura di Benevento: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento . . Pag. 2849

Prefettura di Chieti: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti . . . . Pag. 2850

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 183 DEL 10 AGOSTO 1955:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1955, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(4265)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 183 DEL 10 AGOSTO 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **« Timo » Telefoni Italia Media Orientale, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1955. — **« Telve » Società telefonica delle Venezie, per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1955. — **« Stipel » Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1955. — **Finanziaria Tollegno S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1955. — **Filatura e tessitura di Tollegno S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1955. — **Guagnellini Edgardo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1955.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1955, n. 638.

Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas ».

Il Fondo ha lo scopo di provvedere al trattamento di quiescenza e di pensione dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dalle aziende private del gas.

Art. 2.

Il « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas » costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al Fondo medesimo, e per esso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono trasferite le attività e le passività, gli oneri ed i diritti, le riserve comunque costituite, l'arredamento degli uffici, le attrezzature, i materiali e quanto altro di pertinenza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, costituito in base al contratto collettivo nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas stipulato il 28 ottobre 1929.

L'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, istituito con contratto collettivo nazionale 28 ottobre 1929, è soppresso con effetto dall'entrata in vigore della presente legge.

La sua gestione, per quanto concerne i contributi e le prestazioni previste dal citato contratto collettivo e dai successivi accordi integrativi e modificativi, si considera cessata col 30 aprile 1946. Alle operazioni di stralcio della gestione anzidetta provvede il Fondo di previdenza regolato dalla presente legge.

La valutazione degli elementi del patrimonio del predetto Istituto, all'atto del passaggio della gestione. sarà fatta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale d'accordo con le Associazioni sindacali interessate. In caso di disaccordo, la valutazione è demandata ad un collegio di tre periti da nominare dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 3.

Il rapporto d'impiego del personale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas è risolto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il personale è ammesso a fruire del trattamento di pensione e di liquidazione previsto dalla legge medesima.

I dipendenti, costituenti il personale di cui al precedente comma, che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro non abbiano superato il 60° anno di età, possono essere assunti con rapporto provvisorio

di impiego, in qualità di dipendenti fuori ruolo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione alle esigenze del servizio e semprechè siano in possesso degli altri requisiti richiesti dai regolamenti vigenti presso l'Istituto medesimo. Al personale assunto si applicano, a decorrere dalla data di assunzione, le norme che disciplinano il trattamento economico e giuridico del personale fuori ruolo dipendente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il personale che, ai sensi del comma precedente, è assunto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è iscritto con decorrenza immediata alla Cassa di previdenza per i dipendenti dell'Istituto stesso ed ha facoltà di chiedere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio effettivamente prestato presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas.

Per ottenere il riscatto gli interessati dovranno presentare domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data della comunicazione di assunzione ed effettuare conseguentemente il versamento della somma pari all'intero valore di riscatto, calcolato in base alle disposizioni del regolamento di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, saranno emanate le norme per la eventuale immissione dei dipendenti di cui al secondo comma nelle categorie del personale di ruolo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'immissione predetta è subordinata alle esigenze del servizio e dovrà effettuarsi tenendo conto del titolo di studio e delle mansioni esercitate presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas.

Art. 4.

Costituiscono entrate del « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas », oltre a quelle di cui al successivo art. 26, le seguenti

a) le donazioni, i lasciti e qualsiasi altro provento di carattere straordinario;

b) i proventi derivanti dall'impiego delle disponibilità del Fondo;

c) le somme che per qualsiasi titolo spettino al Fondo, comprese le multe e le ammende.

Art. 5.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Fondo è amministrato da un Comitato del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) il direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) cinque rappresentanti dei lavoratori delle aziende private del gas e tre rappresentanti degli industriali del gas, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

I membri del Comitato di cui alle lettere *c*) e *d*) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere allo scadere del quadriennio confermati.

Art. 6.

Spetta al Comitato:

1) fare proposte concernenti gli investimenti delle attività del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ai sensi dell'art. 14, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

2) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni ed i contributi in applicazione della presente legge;

4) dare parere sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme relative al Fondo;

5) esaminare i bilanci annuali ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo.

Art. 7.

Le funzioni di sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all'art. 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.

Art. 8.

Ogni cinque anni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo.

I risultati relativi sono sottoposti al Comitato amministrativo di cui al precedente art. 5 e comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il primo bilancio tecnico è compilato entro due anni.

Entro l'anno successivo, in base alle risultanze del predetto bilancio tecnico, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 5 della presente legge, saranno stabilite, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le nuove aliquote di contributo da versare al Fondo, secondo un sistema di finanziamento che garantisca la copertura delle pensioni in corso di pagamento e di quelle che annualmente si creano.

Art. 9.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti delle aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio in servizio effettivo alla data del 1° maggio 1946, o a quella di assunzione, se posteriore.

Dall'iscrizione sono esclusi i dipendenti con qualifica di dirigente.

Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi del contratto collettivo di lavoro della categoria e che sia confermato dall'azienda in servizio effettivo, è iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.

E' escluso dall'iscrizione al Fondo il personale assunto per lavoro di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti di lavoro della categoria, o assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di legge.

Art. 10.

L'aspettativa sospende a tutti gli effetti l'iscrizione al Fondo, salvo diversa disposizione di contratto collettivo.

Il periodo di aspettativa potrà essere riscattato su domanda del lavoratore, da presentare al Fondo non oltre sei mesi dalla ripresa del servizio. Il pagamento dei contributi arretrati e dei relativi interessi è a totale carico del richiedente che potrà essere ammesso a fruire della rateazione prevista dal successivo art. 36.

Art. 11.

A decorrere dal 1° maggio 1946 il trattamento previsto dalla presente legge assorbe e sostituisce quello per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e per i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè l'indennità di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro e ogni altro trattamento previsto, in materia, da norme di legge, contratti collettivi, accordi generali o particolari, regolamenti aziendali, usi o consuetudini.

L'iscritto che, all'atto della liquidazione della pensione, in base alle norme della presente legge, possa far valere periodi di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, derivanti: *a*) da versamenti volontari; *b*) da versamenti obbligatori in corrispondenza a periodi di lavoro prestati non alle dipendenze di aziende private del gas; *c*) da versamenti obbligatori in corrispondenza a periodi di lavoro prestati alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente al 1° gennaio 1927 se operaio ed al 1° gennaio 1928 se impiegato, ha diritto, a carico della predetta assicurazione, ad un supplemento annuo di pensione pari al 20 per cento dei contributi base versati nella assicurazione stessa, con le maggiorazioni previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e dagli articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, con l'integrazione di cui al successivo art. 9 della legge stessa.

Tale supplemento è riversibile ai superstiti secondo le norme della presente legge.

Il trattamento pensionario complessivo derivante dal cumulo della pensione a carico del Fondo e dal supplemento spettante in base alla applicazione della lettera *c*), secondo comma, del presente articolo, non può superare i limiti di cui all'art. 13.

Art. 12.

A decorrere dal 1° maggio 1946, in caso di cessazione dal servizio, l'iscritto o i superstiti aventi causa hanno diritto, secondo le norme di cui agli articoli seguenti:

a) ad una pensione per anzianità, quando l'iscritto abbia compiuto il 55° anno di età e quindici anni di contribuzione al Fondo;

b) ad una pensione in caso di invalidità quando l'iscritto sia divenuto permanentemente inabile al lavoro, a qualunque età dopo almeno dieci anni di contribuzione, o dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale;

c) ad una pensione per i superstiti, in caso di morte dopo la liquidazione della pensione diretta, o, se la morte avviene nello stato di attività di servizio, dopo almeno dieci anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se la morte è causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale.

Art. 13.

Nei casi di licenziamento ad iniziativa dell'azienda per raggiunti limiti di età e di anzianità di servizio o per altri motivi, salvo quanto disposto all'art. 24, quando l'iscritto abbia compiuto, alla data del licenziamento stesso, il 60° anno di età ed almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, la misura della pensione mensile diretta è di un trentanovesimo della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso.

Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi trascurando le frazioni di mese.

La misura della pensione mensile non potrà superare, in ogni caso, il 90 per cento della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno di contribuzione.

Nei casi di pensionamento in età compresa fra i 55 ed i 60 anni, la pensione diretta, di cui al primo comma del presente articolo, sarà ridotta alle seguenti frazioni di quella che, con la stessa anzianità raggiunta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrebbe liquidato con 60 anni di età:

il 64 per cento con 55 anni di età compiuti;
il 69 per cento con 56 anni di età compiuti;
il 76 per cento con 57 anni di età compiuti;
l'83 per cento con 58 anni di età compiuti;
il 91 per cento con 59 anni di età compiuti.

Nel caso di dimissioni, quando l'iscritto abbia compiuto il 60° anno di età, la misura mensile della pensione sarà determinata in conformità del primo, secondo e terzo comma del presente articolo; qualora l'iscritto abbia età compresa tra il 55° e il 60° anno, la pensione determinata come ai precedenti comma sarà ulteriormente ridotta del 15 per cento.

Tale ultima riduzione non si applica se dimissionaria sia una lavoratrice.

Art. 14.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità permanente, semprechè sussistano per l'iscritto le condizioni di cui al precedente art. 12, lettera *b*), la misura mensile della pensione è di un trentanovesimo della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso, con un minimo pari al 50 per cento della predetta retribuzione globale mensile dell'ultimo anno e fermo restando il limite massimo del 90 per cento di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Si considera inabile al lavoro agli effetti della presente legge il lavoratore riconosciuto invalido in base alle disposizioni in vigore nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

Il Fondo ha facoltà di accertare l'invalidità del lavoratore, valendosi dell'organizzazione sanitaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ogni contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità è deferita ad un collegio di tre medici, di cui uno designato dal Fondo, uno dall'iscritto ed un terzo

scelto di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della Provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Art. 16.

Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, semprechè, per quest'ultimo, sussistano, al momento della morte, le condizioni di cui all'art. 12, lettera *c*), spetta una pensione al coniuge ed ai figli legittimi, legittimati o naturali, purchè riconosciuti, che non abbiano superato l'età di 18 anni e non esercitino alcuna attività lavorativa, oppure che al momento della morte del pensionato, o dell'iscritto, risultino permanentemente ed assolutamente inabili al lavoro.

La misura della pensione, dovuta ai superstiti anzidetti secondo le norme in vigore dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, è determinata in un'aliquota della pensione diretta percepita o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso. La pensione ai superstiti non potrà in ogni caso essere, complessivamente, nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione liquidata all'iscritto o che sarebbe a lui spettata.

La misura della pensione che sarebbe spettata allo iscritto al momento del decesso, è determinata in un trentanovesimo della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso, con un minimo pari al 50 per cento della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno ed un massimo pari al 90 per cento della retribuzione stessa.

Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido in base alle disposizioni in vigore nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 17.

Le pensioni di cui agli articoli 13, 14 e 16 sono maggiorate dell'importo di una mensilità, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Art. 18.

Non hanno diritto alla pensione per i superstiti:

a) le figlie maritate, anche se di età inferiore a quella indicata nell'art. 16;

b) il coniuge, quando:

1) il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio dell'iscritto;

2) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunziata per propria colpa;

3) dal giorno del matrimonio a quello della morte dell'iscritto non siano trascorsi almeno sei mesi, salvo che sia nata prole, anche se postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;

4) quando il matrimonio sia stato contratto dall'iscritto dopo compiuta l'età di cinquanta anni o dopo conseguita la pensione di invalidità, salvo che esso sia di due anni anteriore alla morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma.

Decadono dal diritto alla pensione:

a) il coniuge e le figlie, quando contraggono matrimonio;

b) il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

c) i figli, qualora venga meno lo stato di invalidità.

Art. 19.

A decorrere dal 1° maggio 1946, in caso di licenziamento per raggiunti limiti di età e di anzianità di servizio o per altri motivi, salvo quanto disposto all'art. 24, sarà corrisposta dal Fondo all'iscritto che abbia acquisito il diritto a pensione alla data del licenziamento stesso, una indennità in aggiunta alla pensione per ogni anno compiuto di servizio utile a pensione, esclusi gli eventuali periodi riscattati di cui al successivo art. 36 e ciò a partire dalla data di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, nella seguente misura:

dodici giorni di retribuzione globale per ogni anno, se con anzianità dai 15 ai 18 anni di iscrizione al Fondo;

undici giorni se con anzianità da 19 a 21 anni;

dieci giorni se con anzianità da 22 a 24 anni;

nove giorni se con anzianità da 25 a 27 anni;

otto giorni se con anzianità da 28 a 31 anni;

sette giorni se con anzianità superiore ai 31 anni.

La indennità di cui sopra è calcolata sulla base della retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto del licenziamento.

Art. 20.

A decorrere dal 1° maggio 1946, in caso di licenziamento per raggiunti limiti di età (60° anno compiuto) o per altri motivi, salvo quanto disposto all'art. 24, il dipendente che non abbia acquisito il diritto a pensione alla data del licenziamento stesso, ha diritto ad una indennità per gli anni di servizio prestati dopo il 31 dicembre 1926, per gli operai e dopo il 31 dicembre 1927, per gli impiegati nella seguente misura:

giorni 35 di retribuzione globale per ogni anno di servizio, se con anzianità fino al 15° anno di servizio compiuto;

giorni 45 di retribuzione globale per ogni anno di servizio, se con anzianità superiore al 15° anno di servizio compiuto.

L'indennità di cui sopra è commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto del licenziamento.

L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta al lavoratore direttamente dal Fondo, previa detrazione di quanto dovuto per l'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

La detrazione predetta non può assorbire più del 50 per cento della predetta indennità.

L'eventuale onere residuo, per la ricostituzione della posizione assicurativa, è a carico del Fondo.

Art. 21.

Sempre a decorrere dal 1° maggio 1946, in caso di licenziamento per raggiunti limiti di età (60° anno compiuto) o per altri motivi, salvo quanto previsto dall'art. 24, il dipendente ha diritto ad una indennità per ogni anno di servizio prestato fino al 31 dicembre 1926,

per gli operai, e fino al 31 dicembre 1927, per gli impiegati, nella seguente misura:

giorni 30 di retribuzione globale se con anzianità fino al 15° anno compiuto;

giorni 40 di retribuzione globale se con anzianità oltre il 15° anno compiuto.

L'indennità di cui sopra è corrisposta direttamente dall'azienda ed è commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

E' in facoltà del lavoratore di convertire l'importo della indennità sopra specificata in una rendita vitalizia, secondo le tabelle in vigore presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 22.

In caso di morte del dipendente, le indennità di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 21, saranno devolute agli aventi diritto secondo le norme dell'art. 2122 del vigente Codice civile.

Art. 23.

Qualora il rapporto di lavoro venga a cessare ad iniziativa del lavoratore per dimissioni, le indennità di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 21, sono corrisposte nelle seguenti misure percentuali:

50 per cento, quando il dipendente non abbia superato, all'atto delle dimissioni, cinque anni compiuti di servizio;

75 per cento, quando il dipendente, all'atto delle dimissioni, abbia superato i cinque e non i dieci anni compiuti di servizio;

100 per cento, quando il dipendente, all'atto delle dimissioni, abbia superato i dieci anni compiuti di servizio.

Alla dipendente che si dimette per contrarre matrimonio, non si applicano le riduzioni previste dal precedente comma.

Anche nel caso di dimissioni, è detratto, dall'ammontare delle indennità dovute dal Fondo, l'importo dei contributi per l'aggiornamento della posizione del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, nella stessa misura percentuale con cui è corrisposta l'indennità.

La detrazione predetta non può assorbire più del 50 per cento delle indennità dovute a norma del presente articolo.

L'eventuale onere residuo, per la ricostituzione della posizione assicurativa, è a carico del Fondo.

Art. 24.

I dipendenti licenziati dalle aziende per motivi disciplinari « senza preavviso e con indennità » sono ammessi al trattamento di pensione e di indennità previsto dalla presente legge.

I dipendenti licenziati dalle aziende per motivi disciplinari « senza preavviso e senza indennità » perdono il diritto al trattamento di pensione e a quello di indennità previsto dalla presente legge.

Ai dipendenti licenziati per i motivi di cui al comma precedente sarà aggiornata, a cura, del Fondo, la posizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

Il Fondo è tenuto a corrispondere ai dipendenti predetti l'1 per cento della retribuzione, a titolo di rimborso forfetario dei contributi da essi versati al Fondo.

La percentuale suddetta è calcolata sulla base della retribuzione globale mensile percepita dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, compresa nel computo la quota della tredicesima mensilità.

L'importo della percentuale dell'1 per cento è dovuto tante volte quanti sono i mesi di iscrizione del dipendente all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas ed al Fondo di cui alla presente legge.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'azienda di rivalersi sulle somme dovute al lavoratore licenziato, per i danni eventualmente subiti per colpa del lavoratore.

Art. 25.

Il godimento della pensione da parte del lavoratore decorre dal primo giorno del mese successivo al termine del preavviso, anche se sostituito dall'indennità equivalente.

In caso di morte dell'iscritto, il godimento della pensione da parte degli aventi diritto decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso.

I provvedimenti relativi alla liquidazione della pensione diretta ed indiretta secondo le norme previste dalla presente legge, sono deliberati su domanda del dipendente od a richiesta dell'azienda dalla quale egli dipende, oppure, in caso di morte, su domanda degli aventi diritto.

Qualora superstite sia il marito invalido, la domanda di pensione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di decesso della lavoratrice iscritta.

Art. 26.

Alla copertura degli oneri relativi alle prestazioni afferenti ai periodi di iscrizione al Fondo successivi al 30 aprile 1946, ivi comprese le spese di amministrazione, si provvede con un contributo nella misura del 18 per cento della retribuzione globale mensile del lavoratore e della tredicesima mensilità.

Tale contributo deve essere versato al Fondo a decorrere dal 1° maggio 1946 per i lavoratori in servizio presso le aziende del gas a tale data o, dal giorno dell'assunzione, per gli iscritti al Fondo successivamente.

Il contributo è, per il 17 per cento, a carico dei datori di lavoro e, per l'1 per cento, a carico dei lavoratori.

Gli oneri relativi alle prestazioni afferenti alle anzianità maturate anteriormente al 1° maggio 1946 dai lavoratori in servizio a tale data e quelli inerenti alle pensioni in corso di godimento a carico del cessato Istituto di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas alla data stessa, sono coperti:

a) con un contributo suppletivo per la durata di dieci anni decorrente dal 1° gennaio 1948, pari al 6 per cento della retribuzione globale mensile e della tredicesima mensilità, di cui il 4 per cento a carico del datore di lavoro ed il 2 per cento a carico del lavoratore;

b) con i fondi esistenti presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, da trasferire all'Itituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del precedente art. 2;

c) con i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, versati dalle aziende private del gas a favore dei propri dipendenti, successivamente iscritti al Fondo di previdenza di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1927 ed il 30 aprile 1946 per gli operai e tra il 1° gennaio 1928 ed il 30 aprile 1946 per gli impiegati.

Art. 27.

Le aziende sono tenute ad effettuare il versamento dei contributi entro il trentesimo giorno successivo ad ogni trimestre, sia per la parte a loro carico sia per la parte a carico dei lavoratori dipendenti.

Per le prestazioni e i contributi previsti dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 22, 23, 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

I proventi delle pene pecuniarie previste dai citati articoli sono devoluti alle entrate del Fondo di cui all'art. 4, lettera c), della presente legge.

Art. 28.

Il passaggio di un impiegato od operaio, iscritto al Fondo, alla categoria dei dirigenti, porta di diritto alla cessazione dell'iscrizione al Fondo stesso e viene considerato, agli effetti della presente legge, come caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'azienda.

E' lasciata tuttavia facoltà all'iscritto di richiedere all'atto del passaggio a dirigente, che agli effetti della liquidazione di tutta la sua anzianità di servizio, compresa quella di dirigente, in sostituzione del trattamento previsto per i dirigenti di aziende industriali, venga mantenuta e continuata, nei suoi confronti, l'applicazione delle norme della presente legge, con la conseguente prosecuzione della sua iscrizione al Fondo.

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, il dirigente dovrà presentare domanda al Fondo, corredata del parere della rispettiva azienda, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero entro tre mesi dalla data del passaggio a dirigente, per coloro che consegnono tale qualifica successivamente.

L'importo della retribuzione, fino alla concorrenza del quale sono dovuti i contributi e le prestazioni, sarà determinato dal Comitato amministratore del Fondo in base alla media delle retribuzioni globali mensili spettanti agli impiegati della categoria più elevata di iscritti al Fondo, aumentata del 20 per cento, e sarà comunicato all'iscritto che, entro un mese da tale comunicazione, è tenuto a partecipare al Fondo la propria definitiva accettazione.

Art 29.

Agli effetti della presente legge, per « retribuzione nominale mensile » si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima, stabilito dal contratto collettivo della categoria, maggiorato degli aumenti per anzianità e per merito, esclusa la quota della tredicesima mensilità.

Per « retribuzione globale mensile » si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione nominale, aumentato dell'ammontare della indennità di contingenza, e delle altre eventuali indennità fisse mensili a carattere continuativo, escluse la quota della tredicesima mensilità, le somministrazioni in natura, le indennità sostitutive di esse, le indennità di mensa e simili, nonchè le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfetizzate.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 30.

Il Fondo istituito con la presente legge assume a proprio carico le pensioni maturate anteriormente al 1° maggio 1946 corrisposte dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas o, per suo conto, dalle aziende, e le rispettive quote integrative pagate per conto del predetto Istituto dalle aziende stesse, in applicazione:

a) degli accordi 2 gennaio e 13 febbraio 1946 (rispettivamente per l'Italia centro-meridionale, insulare e l'Italia settentrionale) che stabilivano, a partire dal 1° novembre 1945, una integrazione pari ai tre quarti della differenza fra la pensione liquidata dall'Istituto alla data del 31 ottobre 1945 e la cifra massima di lire 6000 mensili;

b) dell'accordo 28 giugno 1947 che stabiliva una integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1947, fino ad un importo mensile compreso tra un minimo di lire 8000, per coloro che avevano 15 anni di servizio al momento del collocamento in pensione, ed un massimo di lire 12.000, per coloro che avevano raggiunto 30 anni di servizio con opportune interpolazioni per le anzianità intermedie;

c) dell'accordo 31 gennaio 1948, che, all'art. 3, stabiliva l'aumento del 30 per cento dei minimi di pensione contemplati al precedente punto b), a partire dal 1° gennaio 1948;

d) dell'accordo 12 giugno 1952, che all'art. 4 della parte II, stabiliva l'aumento del 20 per cento dei minimi di pensione di cui al precedente punto c), con decorrenza 1° gennaio 1952, a favore dei titolari di pensioni in corso di godimento alla data del 12 giugno stesso anno;

e) dell'accordo 6 novembre 1952 che stabiliva, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la corresponsione di una tredicesima mensilità di pensione in occasione delle festività natalizie e nel contempo la riduzione dell'aumento di cui alla precedente lettera d) dal 20 al 18 per cento;

f) dell'accordo 4 febbraio 1955 che stabiliva l'aumento del 25 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1955, per le pensioni in corso di godimento alla stessa data del 4 febbraio 1955 e, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le pensioni derivanti dall'applicazione della precedente lettera e).

Art. 31.

Le pensioni liquidate a norma degli articoli 13, 14, 16, 17 e 33, in corso di godimento alla data del 12 giugno 1952, non potranno essere inferiori, a parità di condizioni di pensionamento, a quelle risultanti dall'applicazione del precedente art. 30, lettere d) ed e), osservate le decorrenze di cui alle lettere stesse.

Le pensioni medesime in corso di godimento alla data del 4 febbraio 1955, non potranno essere inferiori, a parità di condizioni di pensionamento, a quelle risultanti dall'applicazione dell'art. 30, lettera f), osservate del pari le decorrenze di cui alla lettera stessa.

Art. 32.

Per i rapporti di lavoro risolti nel periodo 1° maggio 1946-31 maggio 1952, le indennità di cui agli articoli 19, 20, 21 e 40, nonchè il rimborso di cui all'art. 24, sono commisurati alla retribuzione nominale, anzichè a quella globale, per l'anzianità di servizio anteriore al 1° gennaio 1945.

Art. 33.

Per i dipendenti in servizio effettivo presso le aziende private del gas al 1° maggio 1946, i periodi di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas anteriori al 1° maggio 1946 sono considerati utili per il conseguimento del diritto alle prestazioni previste dalla presente legge; però la quota di pensione relativa a tali periodi, liquidata a norma dei precedenti articoli 13, 14, 16 e 17, sarà ridotta del 10 per cento.

Art. 34.

Per i lavoratori collocati a riposo nel periodo compreso tra il 1° maggio 1946 e il 30 aprile 1947, la misura della pensione è stabilita tenendo conto della retribuzione mensile relativa al periodo precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non anteriore al 1° maggio 1946.

Per i lavoratori collocati a riposo nel periodo compreso tra il 1° luglio 1947 ed il 30 giugno 1948, la misura della pensione è stabilita tenendo conto della retribuzione mensile percepita nel periodo precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non anteriore al 1° luglio 1947.

Art. 35.

Nei casi di avvenuto passaggio da operaio ad impiegato nel periodo compreso fra la data d'iscrizione all'Istituto di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas ed il 1° maggio 1946, qualora i dipendenti per effetto del passaggio predetto non siano stati liquidati ed in conseguenza gli accantonamenti dei contributi relativi al periodo di lavoro prestato in qualità di operaio siano rimasti presso l'Istituto di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, sarà considerato agli effetti della pensione anche il periodo di iscrizione al predetto Istituto con qualifica di operaio.

Art. 36.

Il Comitato amministratore del Fondo ha facoltà di consentire il riscatto, ai soli effetti della pensione, del servizio prestato presso le aziende private del gas per periodi precedenti alla data di iscrizione al Fondo di cui alla presente legge, e per i quali era consentita l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas.

Tale facoltà potrà essere esercitata solo nei confronti dei lavoratori interessati che presentino la relativa domanda corredata dei documenti necessari non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onere del riscatto, a totale carico del richiedente, verrà fissato dal Comitato amministratore sulla base della riserva matematica prospettiva in modo da non ledere gli interessi collettivi degli iscritti, nè il patrimonio del Fondo.

Il versamento dell'ammontare del riscatto può essere effettuato dall'interessato in unica soluzione o in rate uguali trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del cinque per cento, in modo che la estinzione avvenga non oltre i cinque anni.

Nel caso che il diritto a prestazioni maturi prima che sia ultimato il pagamento del capitale di riscatto, si considera utile solo il periodo corrispondente alla somma effettivamente versata, salva la facoltà del lavoratore o degli aventi diritto di versare in unica soluzione le rate non scadute.

Art. 37.

Nel caso in cui il dipendente, alla cessazione del rapporto di lavoro, non abbia acquisito il diritto alla pensione, sarà effettuato a favore del dipendente stesso, per il periodo che questi abbia riscattato a termini del precedente art. 36, il rimborso delle somme versate per il riscatto di anzianità.

Art. 38.

Accordi particolari o generali eventualmente intervenuti con l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas per l'iscrizione o il riconoscimento di particolari anzianità, non avranno effetto nei riguardi del Fondo di cui alla presente legge se non saranno approvati dal Comitato amministratore del Fondo stesso, il quale è tenuto a stabilire le modalità e le condizioni da osservarsi, affinchè nessun pregiudizio derivi alla consistenza patrimoniale del Fondo ed agli interessi degli altri iscritti.

Art. 39.

Agli impiegati della Direzione generale della Società italiana per il gas, con sede in Torino, per i quali la Direzione generale predetta era stata autorizzata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas ad amministrare i contributi di previdenza stabiliti dal « contratto collettivo riguardante il trattamento di liquidazione e di quiescenza del personale impiegatizio addetto alle aziende private del gas », stipulato in data 5 febbraio 1935, sarà riconosciuta dal Fondo costituito con la presente legge l'anzianità di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, pari agli anni di servizio compiuti da ogni impiegato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1928 ed il 30 aprile 1946.

La Società italiana per il gas verserà al Fondo le somme accantonate sul conto individuale di previdenza di ogni impiegato per contributi ed interessi calcolati o contabilizzati in conformità alle norme del citato contratto collettivo 5 febbraio 1935.

Art. 40.

Per gli impiegati della Società italiana per il gas — Esercizio Romana Gas — assunti anteriormente al 1° gennaio 1924, in luogo della indennità prevista dagli articoli 19 e 21 della presente legge, sarà corrisposta una indennità pari ai tre quinti della retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro per ogni anno intero di servizio prestato.

Art. 41.

Per il periodo dal 1° maggio 1946 alla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sono autorizzate a detrarre dall'importo dei contributi da

esse dovuti le somme per pensioni, integrazioni di pensioni e indennità corrisposte agli aventi diritto per conto del Fondo o del cessato Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas.

Il versamento della differenza a saldo risultante dal conguaglio fra i contributi dovuti al Fondo dal 1° maggio 1946 e le prestazioni corrisposte ai sensi del comma precedente, deve essere effettuato dalle aziende entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la maggiorazione, sulle somme dovute, degli interessi del 5 per cento, a partire dal trentunesimo giorno successivo alla predetta data.

Art. 42.

Per i lavoratori assunti posteriormente al 1940, e per i quali è stata data con ritardo comunicazione all'Istituto di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas del loro passaggio ad effettivi, le aziende sono tenute a versare i contributi dovuti, maggiorati degli interessi del 5 per cento annuo.

La sistemazione delle relative posizioni assicurative fino al 30 aprile 1946, deve essere regolarizzata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 43.

Fino a quando non sarà regolata l'assistenza di malattia nei confronti dei pensionati della previdenza sociale, il Fondo istituito con la presente legge provvede a tale assistenza mediante convenzione con Istituti o Enti adeguatamente attrezzati.

Al pensionato ed al coniuge vivente a carico e, in caso di morte del pensionato, al coniuge superstite, purchè goda di pensione di riversibilità, è concessa:

a) assistenza sanitaria medico-chirurgica sia generica che specialistica domiciliare e ambulatoriale;
b) assistenza farmaceutica;
c) assistenza ospedaliera;
d) assistenza ostetrica;
e) concorso spese funerarie.

Tutte le assistenze di cui sopra sono prestate nei limiti, nella misura e secondo le modalità che saranno convenute con l'Ente convenzionato e che comunque non potranno essere nè inferiori, nè superiori a quelle che sono o che saranno in atto per i lavoratori dell'industria.

Al necessario fabbisogno il Fondo provvede con le eventuali somme eccedenti la copertura degli oneri di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della presente legge, integrato, ove occorra, da un contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori che vi concorreranno rispettivamente per il 70 per cento e per il 30 per cento.

Il contributo predetto è determinato, entro il periodo di cinque anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, in una percentuale delle retribuzioni sulla base del fabbisogno, di cui al precedente comma, emergente dalle risultanze della gestione.

Art. 44.

Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme che si rendessero necessarie per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1955

GRONCHI

SCELBA — GAVA — DE PIETRO — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 639.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità, con sede in Brescia.

N. 639. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità, con sede in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 145. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 640.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Caterina V. M., in frazione Piancada del comune di Palazzolo dello Stella (Udine).

N. 640. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 18 ottobre 1954, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina V. M., in frazione Piancada del comune di Palazzolo dello Stella (Udine), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 129. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 641.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in comune di Raffadali (Agrigento).

N. 641. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento, in data 15 dicembre 1952, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in comune di Raffadali (Agrigento), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 143. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 642.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Chiara, in comune di Turi (Bari).

N. 642. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Conversano, in data 7 ottobre 1954, integrato con dichiarazione 25 dello stesso mese, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Chiara in comune di Turi (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 147. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 643.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa vicariale di San Pietro Apostolo, in frazione Sasso del comune di Serrasanquirico (Ancona).

N. 643. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa vicariale di San Pietro Apostolo, in frazione Sasso del comune di Serrasanquirico (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 144. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1955.

Modificazione alla divisa dei professori di ruolo ed incaricati della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto reale 20 luglio 1934, concernente la facoltà data al Rettore ed ai professori di ruolo ed incaricati dell'Università di Modena di far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, della divisa descritta nelle norme annesse al decreto stesso.

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La divisa prescritta per i professori di ruolo ed incaricati della Università di Modena nelle norme annesse al regio decreto 20 luglio 1934 è modificata come appresso:

Facoltà di giurisprudenza: mantellina e nappa del tocco di seta color bleu.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1955

GRONCHI

ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1955
Registro n. 38 *Pubblica istruzione, foglio n.* 165. — MANCINI
(4246)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1955.

Coefficienti di ragguaglio per il calcolo del contributo spettante per il ripristino di beni industriali, commerciali ed artigiani.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Ritenuta la necessità di determinare, a' sensi dell'art. 27 citata legge per i rapporti esistenti fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione del contributo per le categorie dei beni relativi ad attività industriale commerciale ed artigiana, esemplificati nell'art. 37 citata legge 968 del 27 dicembre 1953;

Decreta:

Il rapporto previsto alla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, riferito ai beni relativi ad attività industriale, commerciale ed artigiana, per i quali è prevista la concessione del contributo, resta, a partire dal maggio 1940 fino a tutto il dicembre 1954, come appresso fissato:

maggio	1940	1,00	1° semestre	1947	31,69
anno	1940	1,00	2° semestre	1947	42,77
anno	1941	1,14	anno	1948	43,05
anno	1942	1,30	anno	1949	42,79
anno	1943	2,06	anno	1950	43,09
anno	1944	6,67	anno	1951	48,11
anno	1945	14,64	anno	1952	49,62
1° semestre	1946	17,17	anno	1953	51,33
2° semestre	1946	21,02	anno	1954	52,46

Roma, addì 20 giugno 1955

Il Ministro per l'industria e commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1955
Registro n. 1 *Industria e commercio, foglio n.* 115
(4219)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1955.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1952, relativo alla nomina dei membri del Consiglio predetto per il quadriennio 1952-56;

Visto il proprio decreto 1° gennaio 1953, con il quale il consigliere di legazione dott. Eugenio Prato venne nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. Paolo de Simone de Riso;

Visto il proprio decreto 10 novembre 1953, con il quale il consigliere di legazione dott. Alberto Paveri

Fontana venne nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dottore Eugenio Prato;

Visto il telespresso del Ministero degli affari esteri n. 40/09566 in data 28 giugno 1955, con il quale il Ministro plenipotenziario Renzo di Carrobio, direttore generale aggiunto per gli affari economici, è stato designato a rappresentare il Ministero degli affari esteri in seno al Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. Alberto Paveri Fontana;

Decreta:

Il Ministro plenipotenziario Renzo di Carrobio, direttore generale aggiunto per gli affari economici, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. Alberto Paveri Fontana.

Roma, addì 1° luglio 1955

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1955
Registro n. 28 Marina mercantile, foglio n. 22. — CESARI

(4183)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1955.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana in sostituzione di analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvato secondo il testo allegato debitamente autenticato la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione di analoga attualmente in vigore, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 2 agosto 1955

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4193)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito degli strumenti di ratifica relativi alla Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia ed alla Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia, firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952.

Addì 22 giugno 1955, in base all'autorizzazione disposta con legge 16 ottobre 1954, n. 1131, è stato effettuato in New York, presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, il deposito degli strumenti di ratifica, da parte dell'Italia, delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952:

Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia;

Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.

(4184)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 1° luglio 1955 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Acquafredda in collegamento con l'ufficio postale e telegrafico di Ghedi mediante il circuito n. 4048.

(4240)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo fra i dipendenti della SIFT e della SEA, con sede in Piacenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1955, la Società cooperativa di consumo fra i dipendenti della SIFT e della SEA, di Piacenza, costituita con atto del notaio Paolo Bonadè del 23 giugno 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4157)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro fra cucitrici e manifatturiere, con sede in Piacenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1955, la Società cooperativa di lavoro fra cucitrici e manifatturiere di Piacenza, costituita con atto del notaio P. Bonadè del 23 novembre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4158)

Scioglimento della Società cooperativa Costruzioni Edili e Stradali CER, con sede in Rieti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1955, la Società cooperativa Costruzioni Edili e Stradali CER, con sede in Rieti, costituita con atto del notaio V. Guadagni del 7 ottobre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4159)

Scioglimento della Società cooperativa « C.R.E.D.E.S. » con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1955, la Società cooperativa « C.R.E. D.E.S. », con sede in Bologna, costituita con atto del notaio E. Pilati in data 21 dicembre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4160)

Scioglimento della Società cooperativa « Impianti elettrici navali ed industriali Pacinotti », con sede in Genova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1955, la Società cooperativa « Impianti elettrici navali ed industriali Pacinotti », con sede in Genova, costituita con atto del notaio G. Porcile del 7 dicembre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4161)

Scioglimento della Società cooperativa « Lavoratori del legno », con sede in Bari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 luglio 1955, la Società cooperativa « Lavoratori del legno », con sede in Bari, costituita con atto del notaio N. Pinto del 27 settembre 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4162)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1955

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	634,45
1 franco svizzero .	»	145,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,71

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania.	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo) . .	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale) . .	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 982 — Data: 26 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Portunato Mario ed Attilio fu Alvise — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 947 — Data: 14 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Portunato Mario ed Attilio fu Alvise — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 14 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Malvicini suor Anna Francesca fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 17 — Capitale L. 44.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 22 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Pugliese Michele fu Ciro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 608 — Data: 10 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Zinno Santo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4517 — Data: 1° febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Talenti Elio di Giulio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 172 — Data: 23 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Landolfi Nicola fu Achille — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 — Data: 23 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Landolfi Nicola fu Achille — Titoli del Debito pubblico: nominativi 13 — Capitale L. 49.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 agosto 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(4189)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titolo provvisorio di buono del Tesoro 5 % 1960

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato titolo provvisorio di buono del Tesoro 5 % (1960):

Numero del titolo provvisorio: 204850 Serie B — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione di Tesoreria provinciale di Torino — Persona che ha denunziato lo smarrimento: Maggiore Orlando Luciano di Paolo, in servizio presso il Comando brigata alpini « Julia » di Udine — Capitale nominale: L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 12 luglio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(3834)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 % (1935)	230613	2.950 —	Camilli Maria Adelaide fu Remo, minore sotto la patria potestà della madre Baldassarri Annunziata fu *Gaspare* ved. Camilli, dom. a Roma.	Camilli Maria Adelaide fu Remo, minore sotto la patria potestà della madre Baldassarri Annunziata fu *Luigi* ved. Camilli, dom. a Roma.
P. R. 5,50 % (1934)	473318	1.505 —	Resca Gioachina fu Gioachino in Colomba Camillo, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Menardi *Teresa* fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Menardi *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Id.	473317	1.505 —	Resca Luigia fu Gioachino, nubile, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. Ric. 3,50 % Serie 5ª	13972	175 —	Maffia Giuseppe fu *Ippazio*, dom. a Bari, vincolata per cauzione.	Maffia Giuseppe fu *Giovanni*, ecc., come contro.
Id. Serie 14ª	13973	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 41ª	13974	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 57ª	13975	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 61ª	13976	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 71ª	13977	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 72ª	13978	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 82ª	13979	525 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 85ª	13980	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 94ª	13981	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 95ª	13982	70 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3833) Roma, addì 12 luglio 1955 *Il direttore generale*: DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 3 settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Grillo Nicola di Canio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 18 — Rendita L. 630.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 8 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Francia Cesare fu Federico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1976 — Data: 23 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Banca Commerciale Italiana — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 104.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 10 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Salerno Rosa di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 luglio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(3980)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina dei vincitori del concorso per esami a otto posti di applicato tecnico aggiunto in prova (grado 12°, gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1955 (registro n. 5 Presidenza, foglio n. 24), con il quale è stata approvata la graduatoria, sotto condizione sospensiva, dei candidati che parteciparono al concorso per esami a otto posti di applicato tecnico aggiunto in prova (gruppo *C*, grado 12°) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Considerato che dall'esame dei documenti di rito presentati dopo l'approvazione della graduatoria è risultato che i vincitori hanno i requisiti previsti per essere nominati e che nessuno degli idonei ha titoli preferenziali per conseguire la nomina;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed il decreto 30 ottobre 1924, n. 2042, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale della detta Amministrazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, recante norme sulla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Decreta:

I sottonotati candidati sono nominati, a decorrere dal 1° luglio 1955, applicati tecnici aggiunti in prova (grado 12°, gruppo *C*) nell'Amministrazione della sanità pubblica:

1. Ciminelli Giuseppe
2. Bifarini Ernesto
3. Mangione Giuseppe
4. Giacon Ferruccio
5. Ivone Pietro
6. Grasso Giovanni
7. Lupo Mario
8. Giusti Aldo

Ai predetti, durante il periodo di prova, della durata di sei mesi, sarà corrisposto l'assegno annuo lordo di L. 180.000, oltre le altre indennità come per legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 27 giugno 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

(4241)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria di merito del concorso per il conferimento di due premi per due monografie inedite in materia di idrocarburi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1954, registro n. 7 Industria, foglio n. 101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1954, n. 207, con il quale venne bandito il concorso per il conferimento di due premi di L. 500 mila ciascuno per due monografie inedite sui seguenti argomenti: *a*) « Il problema della protezione dei metanodotti dal punto di vista della corrosione elettrolitica »; *b*) « La produzione di gas per usi termici e chimici mediante processo di gassificazione dei residui pesanti del petrolio, con particolare riguardo alle esigenze delle industrie del Mezzogiorno »;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto interministeriale 18 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1954, registro n. 8 Industria, foglio n. 31, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 2 dicembre 1954.

Rilevato che tutti i partecipanti al concorso hanno presentato monografie relative al tema di cui al punto *a*) surriportato;

Constatato la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso nelle premesse indicato per la monografia riguardante « Il problema della protezione dei metanodotti dal punto di vista della corrosione elettrolitica »:

1) Bianchi ing. Giuseppe; 2) Bombara ing. Giuseppe; 3) Censi dott.ssa Carla; 4) Varvo ing. Nicola.

Art. 2.

Il candidato ing. Giuseppe Bianchi è dichiarato vincitore del premio di lire 500.000 per la monografia sopracitata.

Art. 3.

Il secondo premio di L. 500.000 per la monografia relativa alla « produzione di gas per usi termici e chimici mediante processo di gassificazione dei residui pesanti del petrolio, con particolare riguardo alle esigenze delle industrie del Mezzogiorno » non viene assegnato.

Art. 4.

La spesa complessiva di L. 500.000, per il premio conferito all'ing. Bianchi, graverà sul capitolo 45 (residui 1953-54) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1955
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 123

(4200)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1955, registro n. 35, foglio n. 201, il ricorso straordinario prodotto dalla signora Scolari Cesarina in Romanoni in revocazione della decisione resa con decreto Presidenziale 3 giugno 1951 in merito al ricorso straordinario presentato dalla medesima si-

gnora Scolari avverso la esclusione dal concorso per titoli a ventinove posti di istruttore pratico nelle scuole di avviamento professionale a tipo agrario, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947, è dichiarato inammissibile.

(4187)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1955, registro n. 35, foglio n. 200, il ricorso straordinario prodotto dal sig. Deflorio Saverio di Angelo avverso la graduatoria del concorso per titoli a duecentotrenta posti di segretario di seconda classe nelle scuole e negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947, è dichiarato inammissibile.

(4188)

PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 18719 del 2 agosto 1954, con il quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo, alla data del 30 novembre 1953;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nonchè la graduatoria dei concorrenti dalla stessa formulata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Nasello Carmelo fu Domenico . . . punti 55,07
2. Risiglione Nicola fu Prospero . . . » 52,89
3. Di Bernardo Giovanni di Giovanni . . . » 52,26
4. Tumminello Vincenzo di Vincenzo . . . » 51,68
5. Caruso Antonino di Gioacchino . . . » 51,52
6. Cristina Calogero di Vincenzo . . . » 50,85
7. Salerno Salvatore fu Giuseppe . . . » 50,09
8. Campisi Melchiorre fu Gioacchino . . . » 48,83
9. Cottone Luigi fu Giuseppe . . . » 48,12
10. Bonomo Francesco fu Vincenzo . . . » 47,78
11. Zagarrigo Calogero fu Vincenzo . . . » 47,54
12. Accurso Bartolo di Giuseppe . . . » 47 —
13. Blanco Giovanni di Gaetano . . . » 46,80
14. Monda Mario di Giuseppe . . . » 46,65
15. Mazzone Salvatore di Salvatore . . . » 46,52
16. Castello Gandolfo fu Antonino . . . » 46,20
17. Nifosì Giovanni, di Antonino . . . » 46,07
18. Zito Giuseppe di Antonino . . . » 45,62
19. Villani Giuseppe di Antonino . . . » 45,48
20. Murania Calogero fu Carmelo . . . » 45,15
21. Castiglione Francesco di Luigi . . . » 45,05
22. Ioppolo Rosario di Nicolò . . . » 45,04
23. Emmi Egidio di Giuseppe . . . » 44,69
24. Maccotta Salvatore fu Fortunato . . . » 44,65
25. Mesi Santo di Rosolino . . . » 44,51
26. Riili Paolo di Ignazio . . . » 44,50
27. De Pascale Carlo fu Nicola . . . » 44,30
28. Bani Vincenzo di Giuseppe . . . » 44,20
29. Renda Stanislao fu Giacomo . . . » 43,90
30. Scavone Salvatore di Andrea . . . » 43,62
31. Lucania Giuseppe di Luciano . . . » 43,13
32. Caglia Nunzio di Giuseppe . . . » 43,09
33. Turrisi Antonino di Giuseppe . . . » 42,50
34. Manzotti Manfredo fu Fiorenzo . . . » 42,27
35. Borsellino Vincenzo fu Giuseppe . . . » 41,45
36. Grasso Francesco di Agatino . . . punti 41,26
37. Occhipinti Giovanni Giorgio fu Giuseppe » 40,79
38. Bono Baldassarre di Michele . . . » 40,55
39. Campisi Stefano di Paolo . . . » 40,41
40. Neri Giovanni di Adolfo . . . » 39,98
41. Gentile Luca fu Giacomo . . . » 39,86
42. Palermo Vincenzo di Antonino . . . » 39,47
43. Messina Angelo di Vincenzo . . . » 38,83
44. Mattia Giuseppe di Francesco . . . » 38,70
45. Di Pierro Raffaele di Salvatore . . . » 38,40
46. Asta Carmelo di Giovanni . . . » 38,36
47. Greco Carmelo di Giovanni . . . » 38,28
48. Gallo Alfonso Vincenzo fu Ciro . . . » 38,23
49. Sciambra Sebastiano fu Antonino . . . » 38,18
50. Matranga Giovanni di Giovanni . . . » 38,04
51. Isgrò Salvatore di Vito . . . » 36,90
52. Barone Domenico di Antonino . . . » 36,64
53. Biondi Elio di Romolo . . . » 36 —
54. D'Amico Francesco di Salvatore . . . » 35,63
55. Vallone Ignazio fu Giorgio . . . » 35,62

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 5 luglio 1955

Il prefetto: JANNONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 18719 del 2 agosto 1954, col quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1953;

Visto il proprio decreto n. 61191 del 5 luglio 1955, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

1. Nasello Carmelo fu Domenico: Gangi;
2. Risiglione Nicola fu Prospero: Palermo;
3. Di Bernardo Giovanni di Giovanni: Petralia Sottana - Petralia Soprana Castellana Sicula (Consorzio);
4. Tumminello Vincenzo di Vincenzo: Castelbuono - Isnello (Consorzio);
5. Caruso Antonino di Gioacchino: San Mauro Castelverde;
6. Cristina Calogero di Vincenzo: Lercara Friddi;
7. Salerno Salvatore fu Giuseppe: Geraci Siculo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 5 luglio 1955

Il prefetto: JANNONI

(4212)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 37981 del 16 dicembre 1954, e successive modifiche concernente la dichiarazione delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1953;

Visti gli atti di ufficio dai quali risulta, per ciascuna delle condotte ostetriche appresso indicate, che:

A) *Condotta di Guardia Sanframondi*:

La vincitrice Parrella Nicolina ha espressamente dichiarato di rinunziare al posto; la ostetrica Ruggiero Chiarina, avendo in un primo momento accettata la predetta condotta, vi ha successivamente rinunziato tacitamente per aver accettata la nomina per la condotta ostetrica di Sant'Agata dei Goti; le ostetriche Nardone Maria, Urciuoli Caterina e Zerillo Maria hanno a loro volta firmato esplicita dichiarazione di rinunzia; l'ostetrica Castelluccio Giuseppina vincitrice della condotta di Puglianello, avendo indicato nella domanda di ammissione al concorso la sede di Guardia Sanframondi in ordine di preferenza ed opportunamente interpellata da questa Prefettura al riguardo, ha dichiarato di accettare la nomina per detta sede;

B) *Condotta di Pago Veiano*:

La vincitrice Nardone Maria ha dichiarato di rinunziare al posto, analoga dichiarazione di rinunzia hanno fatto tenere le ostetriche Zerillo Maria, Castelluccio Giuseppina, Furitano Concetta, Russo Orsola e Semprebon Eleonora e che pertanto bisogna procedere alla dichiarazione della vincitrice nella persona della ostetrica Fiorillo Maddalena che segue immediatamente le precedenti nella graduatoria delle idonee e che ha indicato la sede di Pago Veiano nella sua domanda di ammissione al concorso;

C) *Condotta di Foiano di Val Fortore*:

La vincitrice Zerillo Maria non ha assunto servizio nel termine assegnatole; la ostetrica Furitano Concetta ha dichiarato di accettare, ottenendone la relativa nomina, la condotta di Paolisi da lei indicata nell'ordine delle preferenze; le ostetriche Russo Orsola e Semprebon Eleonora hanno firmato esplicita dichiarazione di rinunzia; la ostetrica Fiorillo Maddalena, avendo in un primo momento accettato la nomina per tale sede, vi ha successivamente e tacitamente rinunziato per aver accettata la condotta di Pago Veiano da lei indicata nell'ordine delle preferenze prima di quella di Foiano di Val Fortore e che pertanto bisogna procedere alla dichiarazione della vincitrice nella persona della ostetrica Foggi Binda che tale sede ha indicato nell'ordine delle preferenze;

D) *Condotta di Bonea*:

La vincitrice Badini Emilia ha conseguito la nomina per la condotta ostetrica di San Nicola Manfredi da lei indicata prima nell'ordine delle preferenze; le ostetriche Russo Orsola, Semprebon Eleonora e Addeo Maria hanno esplicitamente dichiarato di rinunziare al posto e che pertanto bisogna procedere alla dichiarazione della vincitrice nella persona della ostetrica Ghilardi Maria Luisa che segue immediatamente nella graduatoria delle idonee e che tale sede ha indicato nell'ordine delle preferenze;

E) *Condotta di Puglianello*:

La vincitrice Castelluccio Giuseppina ha rinunziato al posto, la ostetrica Furitano Concetta ha conseguita la nomina per la condotta di Paolisi da lei indicata nell'ordine delle preferenze prima di quella di Puglianello; le ostetriche Russo Orsola e Semprebon Eleonora hanno firmato esplicita dichiarazione di rinunzia; la ostetrica Fiorillo Maddalena non ha comunicato nei termini la propria accettazione e che pertanto bisogna procedere alla dichiarazione della vincitrice nella persona della ostetrica D'Andria Sara che segue immediatamente nella graduatoria delle idonee la ostetrica Ghilardi Maria Luisa che ha a sua volta indicata la condotta di Bonea nell'ordine delle preferenze prima di quelle di Puglianello;

F) *Condotta di Reino*:

La vincitrice Furitano Concetta non ha assunto servizio nel termine assegnatole; le ostetriche Russo Orsola e Semprebon Eleonora hanno firmato esplicita dichiarazione di rinunzia al posto; la ostetrica Foggi Binda, avendo in un primo momento dichiarato di voler accettare la nomina per tale sede, vi ha successivamente e tacitamente rinunziato dichiarandosi disposta ad accettare la nomina per la sede di Foiano di Val Fortore da lei indicata prima nell'ordine delle preferenze e che pertanto bisogna procedere alla dichiarazione della vincitrice nella persona della ostetrica Addeo Maria che segue immediatamente nella graduatoria delle idonee;

Vista la graduatoria delle idonee approvata con decreto prefettizio n. 37980 del 16 dicembre 1954;

Visti gli articoli 25 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 37981 del 16 dicembre 1954 le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Castelluccio Giuseppina: Guardia Sanframondi;
2) Fiorillo Maddalena: Pago Veiano;
3) Foggi Binda: Foiano di Val Fortore;
4) Ghilardi Maria Luisa: Bonea;
5) D'Andria Sara: Puglianello;
6) Addeo Maria: Reino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 22 luglio 1955

Il prefetto: DE SENA

(4208)

PREFETTURA DI CHIETI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 11164/7 del 5 luglio 1955, con il quale l'ostetrica Di Russo Ersilia è stata dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Taranta Peligna;

Considerato che la predetta sanitaria non ha accettato il posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle candidate idonee che seguono nella graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine alla accettazione della condotta resasi vacante;

Visti gli articoli 25 e 55 del regolamento per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto citato nella premessa, l'ostetrica Di Russo Maria è dichiarata vincitrice della condotta del comune di Taranta Peligna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 23 luglio 1955

Il prefetto: DE VITO

(4245)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.